



Segreteria Nazionale

Prot. N° 157/21 SN

Al Presidente e Consiglieri del Consiglio Nazionale dell'Ordine Assistenti Sociali

Al Comitato Nazionale Ordine Assistenti Sociali-Trasparenza e Legalità

e p.c

Ai Consigli regionali dell'Ordine degli Assistenti sociali

Ai Componenti Tavolo Patto per la Professione:

- Ass. N.A.S – Associazione Nazionale Assistenti Sociali
- A.S.PRO.C - Assistenti Sociali Per La Protezione Civile
- ASit – Servizio Sociale su Internet Assistentisociali.org
- SocISS – Società Italiana di Servizio Sociale
- SOSTOSS – Società per la Storia del Servizio Sociale

Oggetto: Ordinanza ex art. 700 del CPC del Tribunale Ordinario di Roma (R.G. n. 26385/21) del 5 luglio 2021 e Ordinanza (R.G. 46218/2021) del Tribunale di Roma del 6 settembre 2021, relative al Ricorso per violazione dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 169/2005.

Il SUNAS, avendo ricevuto una nota dal Comitato Nazionale Ordine Assistenti Sociali-Trasparenza e Legalità sulla questione del ricorso proposto relativamente al risultato delle ultime elezioni del Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali – in particolare sulla ineleggibilità di tre componenti dello stesso – cui sono seguite due ordinanze emesse dal Tribunale ordinario di Roma, dopo ampia riflessione, intende fornire il proprio contributo sull'argomento, nell'interesse e a tutela dei propri iscritti e dell'intera comunità professionale.

Dalla lettura delle Ordinanze in oggetto si evince un sostanziale riconoscimento della fondatezza delle ragioni opposte dalle ricorrenti. Esse contengono giudizi inequivocabili e forniscono fondate contestazioni sull'operato della Commissione ministeriale incaricata di procedere al controllo del risultato delle elezioni e alla verifica dell'osservanza delle norme di legge – inclusi, dunque, i requisiti di candidabilità e di eleggibilità –, oltre che all'accertamento dei risultati complessivi delle elezioni, operato che invece appare in contrasto con quanto espresso nelle Ordinanze stesse.

In particolare, l'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Roma–Sezione Civile, in composizione collegiale, del 6/9/2021 (N.R.G. 46218/2021) afferma a pag. 6 che: **“Quanto ai profili di ineleggibilità, rileva effettivamente il limite del doppio mandato per l'elezione dei consiglieri del CNOAS, come si evince dal quadro normativo”**. L'Ordinanza si riferisce chiaramente all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 169/2005, secondo cui **i consiglieri del consiglio nazionale ... , a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, non possono essere eletti per più di due volte consecutive.**



Segreteria Nazionale

L'Ordinanza specifica, inoltre, che **"L'interesse alla legalità del risultato elettorale non rimane tuttavia esposto a un vuoto di tutela, tenuto conto dei poteri attribuiti alla Commissione ministeriale che, come già sopra osservato in relazione alla questione della legittimazione passiva, è incaricata di procedere al controllo del risultato delle elezioni e della verifica dell'osservanza delle norme di legge, oltre che dell'accertamento dei risultati complessivi delle elezioni, e alla quale quindi compete di rilevare i profili di ineleggibilità dei consiglieri eletti e di revocarne eventualmente la proclamazione"**.

Il **SUNAS**, alla luce di quanto sopra esposto e riportato, preso atto di quanto rappresentato dal CNOAS con la nota del 21 ottobre 2021, secondo cui *il Consiglio Nazionale opera legittimamente perché non vi è alcuna pronuncia che ne abbia dichiarato l'illegittima composizione*, **chiede** che la **Commissione ministeriale** – opportunamente convocata da chi di competenza e nel più breve tempo possibile – riveda le proprie determinazioni, in nome dei principi di trasparenza e legalità, e provveda, nel rispetto delle funzioni affidatele dalla legge, oltre che di quanto esposto e motivato dalle Ordinanze richiamate in premessa, a risolvere in tempi rapidi la situazione creatasi, nell'interesse della comunità professionale, attraverso la modifica o, eventualmente, la conferma di quanto deciso in precedenza, possibilmente motivando le nuove determinazioni, in modo da rendere edotti i colleghi in maniera chiara e inconfutabile e fugare ogni possibile dubbio.

È evidente che al di là degli aspetti giuridici e legali si pone un problema che attiene alla scelta personale di ciascuno dei consiglieri che si sono candidati nonostante il superamento del limite del doppio mandato e che potrebbero responsabilmente decidere di fare un passo indietro contribuendo a chiudere questa difficile vicenda nell'interesse della comunità professionale.

Il SUNAS auspica, quindi, una rapida e positiva risoluzione della vicenda per il cui perseguimento non farà mancare il proprio impegno, anche attraverso la messa in campo di eventuali ulteriori azioni.

Roma, 10/11/2021

Per la segreteria nazionale
Il Segretario Generale
Salvatore Poidomani